

Cuneo, 26 maggio 2016  
Protocollo n. 35062

Piano Territoriale Integrato bretella M.I.A.C. Michelin -  
Procedura aperta per la realizzazione arteria di viabilità principale  
[C.I.G. 66592456D0 — C.U.P. B21B14000260006]

### Bando di gara

#### Scheda riepilogativa

<b>Amministrazione aggiudicatrice</b>	Denominazione ufficiale: <b>Comune di Cuneo</b> Indirizzo postale: Via Roma n. 28 Città: Cuneo Codice postale: 12100 Paese: Italia Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici All'attenzione di: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bersia arch. Ferruccio Tel.: 0171-444517 — E-mail: <a href="mailto:ferruccio.bersia@comune.cuneo.it">ferruccio.bersia@comune.cuneo.it</a></li><li>▪ Casanova geom. Marco Tel.: 0171-444495 — E-mail: <a href="mailto:marco.casanova@comune.cuneo.it">marco.casanova@comune.cuneo.it</a></li><li>▪ Calosso arch. Marco Tel.: 0171-444497 — E-mail: <a href="mailto:marco.calosso@comune.cuneo.it">marco.calosso@comune.cuneo.it</a></li><li>▪ Martinetto ing. Walter Tel.: 0171-444494 — E-mail: <a href="mailto:walter.martinetto@comune.cuneo.it">walter.martinetto@comune.cuneo.it</a></li></ul>
<b>Oggetto dell'appalto</b>	L'appalto ha per oggetto la sola esecuzione di una nuova strada e di un piazzale per la sosta di autotreni in frazione Ronchi, via Bra, nei pressi del mercato agroalimentare MIAC e lo svincolo autostradale Asti-Cuneo.
<b>Approvazione progetto</b>	Determinazione del dirigente del settore Lavori pubblici n. 415 del 6 aprile 2016.
<b>Provvedimento a contrarre</b>	Determinazione del dirigente del settore Lavori pubblici n. 415 del 6 aprile 2016.
<b>Importo complessivo dell'appalto</b>	Importo complessivo dell'appalto (al netto dell'Iva nella misura di legge): € <b>672.381,96</b> di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ € <b>12.000,00</b> per oneri relativi alla sicurezza non</li></ul>

	<p>soggetti a ribasso;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 135.458,00 per oneri relativi al costo del personale non soggetti a ribasso.</li> </ul> <p>Qualora normative nazionali o europee sui vincoli di finanza pubblica limitino o impediscano la liquidazione del certificato di pagamento di acconti o della rata di saldo, il pagamento può essere assolto, senza oneri a carico della stazione appaltante, mediante la facoltà dell'aggiudicatario di accedere alle linee di credito concesse dal tesoriere comunale (o società del gruppo bancario di appartenenza dello stesso), nelle forme e con le modalità previste per la cessione dei crediti in forma <i>pro soluto</i> certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>
<b>Consegna dei lavori</b>	Articolo 1.33 del capitolato speciale d'appalto.
<b>Termine per l'ultimazione dei lavori</b>	Articolo 1.34 del capitolato speciale d'appalto.
<b>Luogo di esecuzione</b>	Comune di Cuneo
<b>Modalità di finanziamento</b>	Fondi regionali e comunali
<b>Pagamenti in acconto</b>	Articolo 1.46 del capitolato speciale d'appalto.
<b>Codice Identificativo gara [C.I.G.]</b>	66592456D0
<b>Numero gara</b>	6393014
<b>Codice univoco di progetto [C.U.P.]</b>	B21B14000260006
<b>CPV</b>	45233120-6

<b>Articolo 1</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
-------------------	---------------------------------

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», in seguito "Codice";
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», in seguito "Regolamento";
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
- «Regolamento per la disciplina dei contratti» del Comune di Cuneo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 17 dicembre 2013.

<b>Articolo 2</b>	<b>Lavorazioni di cui si compone l'intervento</b>
-------------------	---

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria [Si/No]	Importo [€]	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile <sup>1</sup>
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari.	OG3	III	Si	€ 672.381,96	100,00%	Prevalente	30%
<b>Totale</b>					<b>100,00%</b>		

<b>Articolo 3</b>	<b>Validazione del progetto</b>
-------------------	---------------------------------

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 26 — comma 8 — del Codice, il progetto è stato validato con atto sottoscritto dal responsabile del procedimento in data 24 febbraio 2016.

<b>Articolo 4</b>	<b>Soggetti ammessi alla gara</b>
-------------------	-----------------------------------

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45 — comma 1 del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti<sup>2</sup> di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale<sup>3</sup>.

È vietata l'associazione in partecipazione<sup>4</sup>. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

In particolare, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

<sup>1</sup> Articolo 105 del Codice.

<sup>2</sup> Articolo 48 — comma 7 — del Codice.

<sup>3</sup> Articolo 48 del Codice.

<sup>4</sup> Articolo 48 — comma 9 — del Codice.

1. attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una Società di Attestazione [SOA] regolarmente autorizzata. L'attestazione deve documentare il possesso della qualificazione per la categoria e la classifica adeguata ai lavori di cui al presente appalto<sup>5</sup>;
2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di lavori<sup>6</sup>;

**Per i raggruppamenti temporanei** e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate<sup>7</sup>.

**Per i raggruppamenti temporanei** e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente<sup>8</sup>.

Le società tra concorrenti riuniti o consorziati e i consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono i lavori con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 93 e 94 del Regolamento.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.

<b>Articolo 5</b>	<b>Avvalimento</b>
-------------------	--------------------

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, necessari per partecipare a questa procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti<sup>9</sup>. L'avvalimento non può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice.

<sup>5</sup> Articolo 84 del Codice.

<sup>6</sup> Articolo 83 del Codice.

<sup>7</sup> Articolo 92 — comma 2 — del Regolamento.

<sup>8</sup> Articolo 92 — comma 3 — del Regolamento.

<sup>9</sup> Articolo 89 del Codice.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:<sup>10</sup>

1. attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
2. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 — comma 12 — del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia.

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.<sup>11</sup>

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.<sup>12</sup>

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.<sup>13</sup>

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.<sup>14</sup>

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.<sup>15</sup>

La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto<sup>16</sup>.

<b>Articolo 6</b>	<b>Criterio di aggiudicazione</b>
-------------------	-----------------------------------

I lavori in oggetto verranno affidati mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 — comma 4, lettera a) — del Codice.

<sup>10</sup> Articolo 89 — comma 1 — del Codice.

<sup>11</sup> Articolo 89 — comma 3 — del Codice.

<sup>12</sup> Articolo 89 — comma 5 — del Codice.

<sup>13</sup> Articolo 89 — comma 6 — del Codice.

<sup>14</sup> Articolo 89 — comma 7 — del Codice.

<sup>15</sup> Articolo 89 — comma 8 — del Codice.

<sup>16</sup> Articolo 89 — comma 9 — del Codice

La presenza di offerte anomale verrà individuata in modo automatico, ai sensi dell'articolo 97 — comma 8 — del Codice, qualora il numero delle offerte valide risulti **pari o superiore a dieci**. Presentandosi tale condizione, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata con il metodo che verrà sorteggiato in sede di gara tra i seguenti sistemi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

Nel caso di offerte in numero **inferiore a dieci** non si procederà a esclusione automatica, ma la stazione appaltante avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 97 — comma 1 — del Codice.

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di quattro cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione. Nel caso di offerte uguali si procederà a norma dell'articolo 77 — comma 2 — del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.<sup>17</sup>

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine<sup>18</sup>.

<b>Articolo 7</b>	<b>Subappalto e pagamento dei subappaltatori</b>
-------------------	--

Il subappalto è ammesso alle condizioni indicate all'articolo 105 del Codice.

Le imprese subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 80 del

<sup>17</sup> Articolo 95 — comma 12 — del Codice.

<sup>18</sup> Articolo 32 — comma 4 — del Codice.

Codice e dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e classifica del lavoro oggetto del subappalto. Qualora l'importo dei lavori in subappalto sia inferiore a € 150.000,00, il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 90 del Regolamento.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.<sup>19</sup>

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto<sup>20</sup>.

Ai sensi dell'articolo 105 — comma 13 — del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

<b>Articolo 8</b>	<b>Contenuto, termini e modalità per la presentazione delle offerte</b>
-------------------	---

Le imprese interessate possono prendere parte alla gara facendo pervenire al Comune di Cuneo — Ufficio Protocollo — Via Roma n. 28 [Piano Terra] — 12100 Cuneo — a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato, con esclusione della consegna a mano, la propria offerta, in plico sigillato, entro il termine perentorio del giorno **21 giugno 2016**, ora italiana **12,00**.

Si precisa che l'ufficio Protocollo del Comune di Cuneo osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

Lunedì:	8.30 - 12.30
Martedì:	8.30 - 16.30
Mercoledì:	8.30 - 12.30
Giovedì:	8.30 - 12.30 — 14.30 - 16.30
Venerdì:	8.30 - 12.00

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, sono considerate irricevibili.

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Il plico predetto — contenente quanto sopra indicato — deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare in modo chiaro e ben leggibile:

**a. il nominativo dell'operatore economico;**

<sup>19</sup> Articolo 105 — comma 7 — del Codice.

<sup>20</sup> Articolo 105 — comma 2 — del Codice.

- b. la dicitura: «Ufficio Contratti e appalti — Piano Territoriale Integrato bretella M.I.A.C. Michelin - Procedura aperta per la realizzazione arteria di viabilità principale [C.I.G. 66592456D0 — C.U.P. B21B14000260006]»;
- c. l'indirizzo posta elettronica certificata [P.E.C.] dell'operatore economico;
- d. codice fiscale e partita Iva;
- e. il codice a barre presente sul documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS [per ulteriori informazioni vedi lo specifico articolo "AVCPASS"]].

Il suddetto plico deve contenere quanto segue:

## ➡ **Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa**

Nella busta — che deve riportare la dicitura «**Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa**» e i dati del mittente — il concorrente deve inserire i seguenti documenti:

- A. **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., da compilarsi utilizzando preferibilmente il «**Modello di dichiarazione — Allegato A**» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito del Comune: [www.comune.cuneo.gov.it](http://www.comune.cuneo.gov.it) — in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante.

In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi anche se non ancora formalmente costituiti, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa da tutti gli operatori economici interessati per quanto di competenza.

I soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora formalmente costituiti, devono dichiarare che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno degli operatori facenti parte del raggruppamento o consorzio, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti<sup>21</sup>.

- B. **Ricevuta, in originale, del versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** (di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 2016), pari a € **70,00** [euro settanta/00], da effettuarsi con le seguenti modalità:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite

<sup>21</sup> Articolo 48 — comma 8 — del Codice.



bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

La mancata dimostrazione del predetto versamento da parte dell'impresa è causa di esclusione dalla procedura di gara.

### C. Garanzia provvisoria

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria<sup>22</sup> a corredo dell'offerta di € **13.447,64** [tredicimila quattrocentoquarantasette/64] corrispondente al 2% del valore presunto dell'appalto, costituita, a scelta dell'offerente, da:

- contanti, allegando copia della quietanza comprovante l'avvenuto deposito presso la tesoreria dell'ente "Banca Regionale Europea S.p.A.";
- garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria, che deve essere resa in favore del "Comune di Cuneo" e intestata al concorrente, deve prevedere:

- durata minima di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957 — comma 2 — del codice civile;
- l'operatività della garanzia prestata entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto<sup>23</sup> del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è, altresì, ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del

<sup>22</sup> Articolo 93 del Codice.

<sup>23</sup> Articolo 93 — comma 7 — del Codice.

15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Si precisa che:

- a. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già formalmente costituito, la garanzia fideiussoria può essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Il raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito deve, invece, produrre una garanzia provvisoria unitaria e l'eventuale garanzia fideiussoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento;
- b. in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 48 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso delle predette certificazioni;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo della garanzia provvisoria, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

#### **D. Impegno del fideiussore**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.<sup>24</sup>

Tale impegno potrà essere inserito nella polizza fideiussoria di cui al precedente punto C).

**E. Ricevuta PASSOE rilasciato dal servizio AVC Pass** attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVC Pass [Deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012];

**F. Certificato di avvenuta presa visione degli elaborati di progetto rilasciato dal Comune di Cuneo.**

### **➡ Busta n. 2 – Offerta economica**

<sup>24</sup> Articolo 93 — comma 8 — del Codice.

Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura «**Busta n. 2 — Offerta economica**», sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente.

1. **L'offerta economica**, sulla quale deve essere apposta marca da bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana, deve essere compilata utilizzando lo schema di «**Modulo offerta — Allegato B**» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it](http://www.comune.cuneo.gov.it) — contenente la descrizione dell'oggetto dell'appalto, nonché l'indicazione del ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza e degli oneri relativi al costo del personale.

Si precisa che il ribasso percentuale unico offerto è elemento vincolante ai fini del contratto.

Si precisa che il ribasso percentuale offerto:

- a. deve essere indicato in cifre e in lettere; vale, in caso di discordanza, il ribasso indicato in lettere;
  - b. dovrà tenere conto di quattro cifre oltre la virgola, con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9 — è utilizzato per determinare la soglia dell'anomalia ai sensi dell'articolo 97 — comma 2 — del Codice ed è l'elemento vincolante (espresso in lettere) ai fini del contratto.
2. **Dichiarazione circa i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro<sup>25</sup>**, compilata utilizzando lo schema di «**Dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza — Allegato B1**» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it](http://www.comune.cuneo.gov.it).

**L'offerta economica e la dichiarazione circa i costi della sicurezza devono essere sottoscritti, per esteso e con firma leggibile**, su ogni foglio dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.<sup>26</sup>

L'offerta non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

<b>Articolo 9</b>	<b>Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio</b>
-------------------	---

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si considerano elementi essenziali il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte così come indicati nell'articolo “Contenuto, termini e modalità per la presentazione dell'offerta” di questo disciplinare di gara.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € **672,38** [euro

<sup>25</sup> Articolo 95 — comma 10 — del Codice.

<sup>26</sup> Articolo 48 — comma 8 — del Codice.

seicentosestantadue/38] pari all'1 per mille del valore della gara<sup>27</sup>. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

<b>Articolo 10</b>	<b>Modalità di svolgimento della gara</b>
--------------------	---

L'apertura dei plichi contenenti i documenti e l'offerta avverrà in seduta pubblica alle ore **14,00** del giorno **23 giugno 2016**, presso la sala Consiglio del Comune di Cuneo — Palazzo Municipale — primo piano — via Roma n. 28.

Nel caso in cui il numero di offerte pervenute risulti elevato, la gara proseguirà anche in giornate successive, con comunicazione della data, dell'ora e del luogo mediante avviso pubblicato sul sito Internet della stazione appaltante [[www.comune.cuneo.gov.it](http://www.comune.cuneo.gov.it)].

La commissione di gara, costituita con le modalità indicate all'articolo 26 del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», procederà:

- in seduta pubblica, a verificare la rispondenza della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalle presenti norme di partecipazione, nonché alla relativa esclusione o ammissione alla gara dei soggetti partecipanti;
- nella medesima seduta pubblica, all'apertura dell'offerta economica.

Qualora il numero delle offerte valide risulti **pari o superiore a dieci**, la presenza di offerte anomale verrà individuata in modo automatico, ai sensi dell'articolo 97 — comma 8 — del Codice, con le modalità illustrate all'articolo 6 “Criterio di aggiudicazione”.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia **inferiore a dieci** non si procederà a esclusione automatica, ma la stazione appaltante avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 97 — comma 1 — del Codice. Verificandosi tale ipotesi, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell'eventuale verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. La verifica è effettuata mediante richiesta delle spiegazioni di cui all'articolo 97 — comma 4 — del Codice, con la procedura di cui all'articolo 97 — comma 5 — del medesimo Codice;

- nel caso in cui sia accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 97 — comma 1 — del Codice, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, formula la proposta di aggiudicazione.<sup>28</sup>

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed

<sup>27</sup> Articolo 83 — comma 9 — del Codice.

<sup>28</sup> Articolo 33 — comma 1 — del Codice.

economico-finanziario avviene attraverso la banca dati AVC Pass, istituita presso l'ANAC.

Il dirigente del settore competente, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33 — comma 1 — del Codice, provvede, con proprio provvedimento, all'aggiudicazione definitiva.<sup>29</sup>

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'articolo 32 — comma 8 — del Codice.<sup>30</sup>

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.<sup>31</sup>

Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con il quale addivenire alla stipula del contratto. I rappresentanti delle imprese partecipanti possono altresì, durante lo svolgimento delle operazioni di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. Essi devono comunque chiedere preventivamente la parola al presidente di gara il quale la concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà opportuno.

<b>Articolo 11</b>	<b>Banca dati AVC Pass</b>
--------------------	----------------------------

Al fine di consentire alla stazione appaltante di utilizzare la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, gli operatori economici dovranno effettuare la registrazione al servizio AVC Pass [Portale ANAC — Servizi ad accesso riservato, seguendo le istruzioni contenute] e, individuata la procedura di affidamento cui partecipare, otterranno dal sistema AVC Pass un "PASSOE" [il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVC Pass], da inserire sul frontespizio del plico inviato e nella busta della documentazione amministrativa [le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)].

Per poter ottenere il "PASSOE" occorre la firma digitale, di cui gli operatori economici dovranno dotarsi.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVC Pass sono effettuate tramite PEC.

Per qualsiasi informazione di supporto o chiarimento è possibile contattare i seguenti recapiti:

- Numero verde contact center AVCP: 800-896936
- FAQ a supporto dell'operatività del sistema e della corretta interpretazione di quanto regolamentato nella Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 [[www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) → FAQ → FAQ Contratti Pubblici → FAQ AVC Pass, e materiale e-learning dedicato agli Operatori Economici [[www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) → Servizi → Formazione]

<b>Articolo 12</b>	<b>Mezzi di prova<sup>32</sup></b>
--------------------	------------------------------------

Come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice, questa stazione appaltante chiederà i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova indicati all'articolo 86 e all'allegato XVII del

<sup>29</sup> Articolo 32 — comma 5 — del Codice.

<sup>30</sup> Articolo 32 — comma 6 — del Codice.

<sup>31</sup> Articolo 32 — comma 7 — del Codice.

<sup>32</sup> Articolo 86 del Codice.

Codice.

In particolare, saranno accettati i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice:

- a. per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 80 sopra citato, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b. per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del Codice. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, del Codice, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

<b>Articolo 13</b>	<b>Consultazione della documentazione, informazioni, chiarimenti e presa visione degli elaborati di progetto</b>
--------------------	--

La consultazione della documentazione di gara è possibile dal martedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 previo appuntamento [Bersia arch. Ferruccio Tel.: 0171-444517 — Casanova geom. Marco Tel.: 0171-444495 — Calosso arch. Marco Tel.: 0171-444497 — Martinetto ing. Walter Tel.: 0171-444494].

Qualora l'impresa voglia ritirare copia della documentazione progettuale, la stessa sarà consegnata solamente in formato digitale su dispositivo USB dell'impresa, previa richiesta al Settore Lavori Pubblici al recapito sopra indicato.

Avvisi, comunicazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito Internet del Comune: [www.comune.cuneo.gov.it](http://www.comune.cuneo.gov.it).

**La presa visione degli elaborati di progetto presso il settore Lavori Pubblici è obbligatoria, previo appuntamento telefonico ai contatti telefonici sopra indicati.**

La mancata presa visione degli elaborati di progetto è causa di esclusione.

In conformità a quanto stabilito nella determinazione dall'ANAC del 10 ottobre 2012:

- in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi costituiti prima della presentazione dell'offerta, è necessario e sufficiente ai fini dell'ammissione che il sopralluogo sia effettuato dalla capogruppo;
- in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi, non ancora costituiti prima della presentazione dell'offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato da:
  - ognuno dei legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono riunirsi;

- da un solo legale rappresentante per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento munito di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte della costituenda associazione temporanea di imprese;
- da direttore tecnico di una impresa facente parte del costituendo raggruppamento munito di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte della costituenda associazione temporanea di imprese;
- da dipendente di una impresa facente parte del costituendo raggruppamento munito di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte della costituenda associazione temporanea di imprese;
- da procuratore speciale in forza di procura a mezzo atto notarile da parte di tutti i soggetti facenti parte della costituenda associazione temporanea di imprese.

Le persone che effettuano la visita dei luoghi sono identificate con i seguenti sistemi:

- il legale rappresentante è riconosciuto a mezzo carta d'identità e C.C.I.A.A. da consegnare in copia in sede di sopralluogo;
- il direttore tecnico dell'impresa è riconosciuto a mezzo carta d'identità e C.C.I.A.A. da consegnare in copia in sede di sopralluogo;
- il procuratore speciale a mezzo di carta d'identità e copia di procura notarile da consegnare al tecnico comunale incaricato;
- il dipendente dell'impresa concorrente a mezzo carta d'identità, estratto del libro unico del lavoro o documentazione equipollente da consegnare in copia in sede di sopralluogo.

Il Comune rilascerà un certificato di avvenuta presa visione degli elaborati di progetto da allegare alla documentazione amministrativa. Tale certificazione sarà unica indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. Non è consentito che una stessa persona effettui la presa visione degli elaborati di progetto per conto di più concorrenti.

<b>Articolo 14</b>	<b>Garanzia definitiva</b>
--------------------	----------------------------

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni indicate in questo disciplinare all'articolo 8, voce "C. Garanzia a corredo dell'offerta".

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.<sup>33</sup>

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.<sup>34</sup>

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.<sup>35</sup>

<b>Articolo 15</b>	<b>Spese di contratto, di registro e accessorie</b>
--------------------	---

<sup>33</sup> Articolo 103 — comma 3 — del Codice.

<sup>34</sup> Articolo 103 — comma 1 — del Codice.

<sup>35</sup> Articolo 103 — comma 10 — del Codice.

Le spese di contratto — che verrà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica<sup>36</sup> — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.<sup>37</sup>

<b>Articolo 16</b>	<b>Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa</b>
--------------------	---

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

<b>Articolo 17</b>	<b>Fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto</b>
--------------------	--

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.<sup>38</sup>

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> Articolo 32 — comma 14 — del Codice.

<sup>37</sup> Articolo 105 — comma 1 — del Codice.

<sup>38</sup> Articolo 110 — comma 1 — del Codice.

<sup>39</sup> Articolo 110 — comma 2 — del Codice.



Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.<sup>40</sup>

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.<sup>41</sup>

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.<sup>42</sup>

<b>Articolo 18</b>	<b>Rinvio</b>
--------------------	---------------

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

<b>Articolo 19</b>	<b>Procedure di ricorso</b>
--------------------	-----------------------------

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

<b>Articolo 20</b>	<b>Foro competente</b>
--------------------	------------------------

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.»

<b>Articolo 21</b>	<b>Riservatezza dei dati</b>
--------------------	------------------------------

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.

<sup>40</sup> Articolo 48 — comma 17 — del Codice.

<sup>41</sup> Articolo 48 — comma 18 — del Codice.

<sup>42</sup> Articolo 48 — comma 19 — del Codice.

«Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

<b>Articolo 22</b>	<b>Codice di comportamento</b>
--------------------	--------------------------------

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

<b>Articolo 23</b>	<b>Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”</b>
--------------------	---

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

<b>Articolo 24</b>	<b>Oneri di pubblicità legale</b>
--------------------	-----------------------------------

Sono posti a carico dell'aggiudicatario gli oneri di pubblicità legale [pubblicazione del bando e degli avvisi di gara], ai sensi dell'articolo 216 — comma 11 — del Codice. Tali spese sono preventivamente quantificate in € 900,00 [comprenditive di diritti ed esclusa l'Iva nella misura di legge].

Gli oneri di cui sopra devono essere rimborsati alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti a costi delle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della stazione appaltante.

Sarà cura della stazione appaltante comunicare al soggetto aggiudicatario l'ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento.

<b>Articolo 25</b>	<b>Responsabile del procedimento</b>
--------------------	--------------------------------------

Responsabile del procedimento è il signor Monaco ing. Luciano [Settore Lavori Pubblici — Tel.: 0171-444471 — Fax: 0171-444436 — E-mail: [luciano.monaco@comune.cuneo.it](mailto:luciano.monaco@comune.cuneo.it)]

**Il dirigente**  
**Rinaldi Giorgio**  
*Documento firmato digitalmente*